



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 072

Data: 27/12/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/12/2024 relativo all'incontro (25606) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 22/12/2024 tra Merano / Bolzano U19 (522) e HC Pustertal Junior U19 (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Ammonizione** inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art. 12.1 - Sez. A delle NOFA correnti.

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Hell Elias** (n. tessera 86917) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art.9.2.6 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

### **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)**

Dal rapporto arbitrale emerge che la squadra ospitante Merano/Bolzano A19 presentava il "foglio partita" 10 minuti prima dell'inizio dell'incontro, non rispettando il termine di consegna (30 minuti) previsto da normative NOFA al paragrafo 12 punto 1, complicando il lavoro di controllo da parte degli ufficiali di gara nel pre-partita. Ciò premesso, si invita la predetta società ad astenersi - in futuro - dal commettere simile infrazione, con avvertimento che, in caso di reiterazione della stessa, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.

### **Hell Elias** (n. tessera 86917)

Dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore al minuto 55.57 per il fallo di "colpo con il ginocchio", veniva sanzionato con un'ulteriore penalità minore per "abuse of officials" in quanto dalla panca puniti, guardando l'ufficiale di gara, lo applaudiva in maniera plateale e intento dispregiativo.

Successivamente, al minuto 60.00, e quindi a partita conclusa, gli veniva inflitta una penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 39.4 punto (VIII) in quanto, dopo avere tentato di avviare un alterco con un giocatore avversario ed essere quindi stato prontamente invitato dal linesman ad allontanarsi e ad abbandonare la pista ghiacciata, il predetto giocatore non solo non ascoltava le direttive degli ufficiali di gara ma opponeva resistenza fisica dando una spinta al linesman e pronunciando le seguenti parole: "sei un coglione fate schifo".

Viene infine fatto presente che i fatti riferiti si verificavano a partita conclusa, con le squadre che si apprestavano ad effettuare il saluto finale e con il pubblico che poteva vedere chiaramente la grave mancanza di rispetto messa in atto dal predetto giocatore.

Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta, sfociato nel pronunciamento di epiteti offensivi diretti ai direttori di gara, dev'essere sanzionato - ai sensi della norma di riferimento - con la sanzione disciplinare della squalifica che, in assenza di precedenti specifici contestabili, può essere contenuta nel minimo edittale previsto pari a 2 (due) giornate.

**In ordine all'ulteriore condotta di possibile rilevanza disciplinare (resistenza fisica nei confronti del**



**linesman) contestata al predetto tesserato, il GUS, avendo richiesta, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento di Giustizia, l'acquisizione della prova video disponibile, si riserva di decidere all'esito dell'esame della stessa.**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi